

REGOLAMENTO

Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.123-25308 del 05/08/1998.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento del Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte integra e dà attuazione alla Legge 2 gennaio 1989 n.6 “Ordinamento della professione della Guida Alpina” e successive modificazione.

Art.2 Codice deontologico

1. Le Guide Alpine - maestri di alpinismo e sci alpinismo e gli aspiranti Guide Alpine iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilita dal codice approvato dall'Unione Internazionale Associazioni Guide di Montagna e allegato al presente regolamento quale parte integrante.
2. La Guida alpina conduce e accompagna una cordata o gruppi di persone. E' la Guida alpina che fissa il numero dei partecipanti, considerando le capacità dei clienti, la difficoltà dell'escursione o della scalata, la sua lunghezza, il suo impegno e le condizioni della montagna.
Fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nella altre Regioni o Province

Art.3 Assemblea

1. L'assemblea è convocata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.4 Direttivo

1. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea del Collegio, è composto da n.7 membri e dura in carica 3 anni.
2. L'elezione del Direttivo avviene sulla base di una lista in cui sono indicati i nominativi dei componenti del Collegio che hanno proposto la propria candidatura e alla quale ogni votante può aggiungere il nominativo di altri componenti del Collegio.
3. Ciascun votante può esprimere preferenze per un numero di nominativi non superiore ai 2/3 (n.5) dei componenti del Direttivo.
Non sono ammesse deleghe di voto.
4. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza organizzativa sono invitati alle sedute del Direttivo con voto consultivo, i capi dei gruppi guida e il Presidente della Commissione Tecnica.
5. Il Direttivo è convocato per iscritto almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegrafico o telefonico almeno 24 ore prima.

6. Le sedute del Direttivo sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti (n.3).
7. Le deliberazioni del direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.5 Presidente e Vicepresidente

1. Il Direttivo elegge al suo interno e a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli iscritti all'albo professionale delle guide alpine componenti il direttivo medesimo .
Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio regionale.
2. Il Direttivo elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza e al quale il Presidente può delegare il compimento di atti singoli o relativi a settori di gestione.

Art.6 Collegio dei revisori

1. La vigilanza sull'attività contabile e amministrativa del Collegio regionale delle guide è esercitata dal collegio dei revisori dei conti.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
3. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno un Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno o quando se ne presenti la necessità.

Art.7 Commissione tecnica

1. Il direttivo del Collegio regionale piemontese nomina la commissione tecnica regionale, che è composta dalle guide alpine-maestri di alpinismo piemontesi che abbiano conseguito il diploma di istruttore rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio Nazionale e che abbiano frequentato gli aggiornamenti previsti da questi corsi.
2. Il Presidente della Commissione tecnica regionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

Art.8 Gruppi guide

1. Il Collegio regionale si articola sul territorio in gruppi locali, di guide emerite, guide alpine e aspiranti guide alpine.
2. I criteri per la determinazione degli ambiti territoriali di competenza dei gruppi guide, che devono essere composti di norma da almeno cinque (5) guide o aspiranti guida, nonché il riconoscimento dei gruppi guide, sono deliberati dal Direttivo. Per particolari situazioni territoriali potranno essere riconosciuti gruppi guide con meno di cinque (5) componenti.
3. Ciascun gruppo guida elegge nel proprio ambito un capo guida che dura in carica fino alla scadenza del Direttivo del Collegio regionale.

Art.9 Guide emerite

1. Le guide alpine e gli aspiranti guide alpine residenti in Piemonte che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità fanno parte di diritto del Collegio e vengono iscritte in un elenco speciale tenuto dal Direttivo; quelle che abbiano svolto almeno per 25 anni l'attività professionale sono iscritte con la qualifica di "Emerita".

Art.10 Contabilità e amministrazione

1. Per ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, il direttivo predispone un bilancio di previsione e un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttivo determina le modalità per la gestione economica e finanziaria dei fondi del Collegio e per la tenuta di documenti contabili.

Art.11 Sanzioni disciplinari

1. Ogni qual volta il Collegio venga a conoscenza di fatti che possono essere suscettibili di dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'albo professionale, il Presidente assume le informazioni preliminari per verificare la sussistenza dei fatti che formano oggetto dell'imputazione.
2. Il Direttivo, su rapporto del Presidente, decide se vi sia motivo per dar luogo al giudizio disciplinare.
3. In caso affermativo il Presidente provvede a contestare per iscritto gli addebiti all'imputato, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'imputato ha diritto di essere sentito personalmente dal Direttivo prima dell'adozione di provvedimenti disciplinari.
5. La sospensione o la cancellazione dall'albo possono essere eseguite d'ufficio nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione.
La sospensione può inoltre essere disposta ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
La cancellazione ha sempre luogo qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione all'albo.
6. Il rifiuto del pagamento del contributo di iscrizione di cui all'art.14 lett. l) della legge 02/01/1989 n.6 dà luogo a giudizio disciplinare.

Art. 12 Norma transitoria

Il Direttivo eletto nella fase di prima costituzione del Collegio regionale dura in carica nella sua composizione fino al 31 dicembre 1992.

Art.13 Attività Aspirante Guida

Tenuto conto della piattaforma dei corsi di formazione attuali e della conformazione e tipologia delle montagne della Regione Piemonte, gli Aspiranti Guida possono svolgere l'attività senza limitazioni ad eccezione del versante Est e Sud del Monte Rosa per le salite di difficoltà TD (molto difficile), ED (estremamente difficile).

Per quanto riguarda le altre Regioni gli aspiranti guida dovranno svolgere la loro attività nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in esse vigenti.

Art.14 Sospensione e cancellazione dall'Albo Professionale

In aggiunta a quanto disposto dall'art.11 punto 5 e 6, la sospensione e la cancellazione dall'Albo professionale può inoltre avvenire per quanto di seguito riportato.

Sospensione per :

- a) temporanea inabilità medico-sanitaria
- b) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale
- c) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo

Cancellazione per:

- a.a) domanda personale
- b.b) per decesso
- c.c) per trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione
- d.d.) per oltre 3 anni di sospensione di cui ai punti b) e c)